Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 febbraio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **828.**

Modificazioni alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 19 giugno 1961, n. 874, 31 dicembre 1962, n. 1932, 31 dicembre 1962, n. 1933, con i quali sono stati assegnati un posto di assistente di ruolo alle cattedre di clinica otorinolaringoiatrica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949 con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica, trasferito alla cattedra di malattie infettive con decreto ministeriale 22 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1967, registro n. **60,** foglio n. 19;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Siena, rispettivamente adottate in data 13 novembre 1974 e 15 novembre 1974-17 gennaio 1975 e 20 febbraio 1975;

Vista la rinnovata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena che in data 30 aprile 1975, confermando le precedenti richieste ha evidenziato la necessità di operare una ridistribuzione di posti di assistente di ruolo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti presso le diverse cattedre della facoltà;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati risulta palese la necessità di procedere alla ridistribuzione dei posti di assistenti di cui sopra per assicurare la soddisfazione delle suaccennate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena;

Ritenuto che tale finalità può essere realizzata con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università di Siena;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre la seguente modificazione organica dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con i provvedimenti sopra citati;

Viste le dichiarazioni con le quali i titolari dei posti manifestano il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, è attribuito alla cattedra di psichiatria, con il titolare dott. Luciano Agostini;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, è assegnato alla cattedra di audiologia, con il titolare dott. Luigi Bernabei;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, è assegnato alla cattedra di chirurgia toracica, con il titolare dott. Adalberto Grossi;

4) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, è assegnato alla cattedra di medicina sociale, con il titolare dott. Franco Fabroni;

5) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica e trasferito alla cattedra di malattie infettive con decreto ministeriale 22 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1967, registro n. 60, foglio n. 19, è assegnato alla cattedra di reumatologia, con il titolare dott. Filippo Roberto Marcolongo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 829.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

diritto penale e processuale penale e comparato.

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia delle dottrine estetiche.

Art. 76 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

storia delle dottrine estetiche;
psicologia dell'età evolutiva;
didattica delle scienze.

Art. 77 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

storia della lingua francese.

Art. 84 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

fisiopatologia respiratoria.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di terapia fisica muta la denominazione in quella di terapia fisica e riabilitazione.

Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

pedobiologia;
ecologia umana.

Art. 125 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

pedobiologia;
ecologia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 830.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di scienze dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949 e il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze presso l'Università di Napoli;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze che, nelle adunanze del 22 ottobre 1973 e del 10 luglio 1975, ha dato parere favorevole al trasferimento

dei due predetti posti di assistente ordinario dalla cattedra di analisi matematica II alla cattedra di analisi matematica IV della stessa facoltà di scienze;

Vista la delibera del senato accademico che, nelle adunanze del 30 ottobre 1973 e del 12 luglio 1975, ha ribadito quanto deliberato dal consiglio della facoltà di scienze;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della suddetta facoltà di scienze;

Visto il consenso degli interessati al loro trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i due posti di assistente ordinario, assegnati alla II cattedra di analisi matematica con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, presso la facoltà di scienze della Università di Napoli, sono attribuiti alla IV cattedra di analisi matematica della stessa facoltà, unitamente ai titolari dottori Luigi Albano e Vincenzo Libero Aversa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. **831**.

Autorizzazione alla fondazione centro addestramento professionale « Alberto Simonini », in Reggio Emilia, ad accettare una donazione.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione centro addestramento professionale « Alberto Simonini », in Reggio Emilia, viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in Reggio Emilia, via Merulo, costituito da un fabbricato di due piani con circostante area di terreno per complessivi mq 1510; un fabbricato contiguo a quello di cui sopra, composto di tre vani; un fabbricato rurale con annessa area cortiliva, disposta dalla sig.ra Dolores Ferrari in Poppi con atto in data 24 dicembre 1970, n. 78468 di repertorio, n. 15147 di raccolta, a rogito dott. Cesare Bossi, notaio in Reggio Emilia, al fine di destinare il corpo immobiliare anzicitato al potenziamento ed all'ingrandimento dei propri edifici adibiti ad uso scolastico.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **832**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione allo statuto dell'« Opera diocesana - Istituto San Vincenzo », in Milano.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la modificazione apportata all'art. 4 dello statuto dell'« Opera diocesana - Istituto San Vincenzo », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 8

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, n. 792)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, n. 792, concernente: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1976, ai righi settimo e ottavo del dispositivo, dove è scritto: « ... lingua e letteratura *araba.* », leggasi: « ... lingua e letteratura *ebraica.* ».

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1975.

Riunione delle sezioni di entomologia e di patologia vegetale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Milano e soppressione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che con decreto ministeriale del 15 luglio 1934 sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed all'art. 6 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, i regi osservatori per le malattie delle piante, con il compito di rendere più efficaci i servizi di difesa dalle malattie delle piante all'interno del territorio nazionale, nonché alla vigilanza di frontiera;

Considerato che con il decreto ministeriale succitato sono stati istituiti, fra gli altri, l'osservatorio per le malattie delle piante di Milano, suddiviso in due sezioni: sezione di entomologia e sezione di patologia vegetale e l'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

Considerata l'opportunità di dare un nuovo assetto agli uffici dipendenti che in Lombardia operano nel settore delle malattie delle piante al fine di consentire un più razionale ed organico svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati agli osservatori;

Ritenuta la necessità, nel quadro di siffatto riordinamento, di unificare le sezioni di entomologia e di patologia vegetale nell'osservatorio per le malattie delle piante di Milano;

Ritenuta altresì la necessità di sopprimere l'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia, inserendo le province di Pavia e Cremona, già comprese nella circoscrizione del medesimo, nella circoscrizione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Milano, e quelle di Parma e Piacenza, anch'esse già rientranti nella circoscrizione di Pavia, nella circoscrizione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1975 l'osservatorio per le malattie delle piante di Milano, sezione entomologia, e l'osservatorio per le malattie delle piante di Milano, sezione patologia vegetale, sono riuniti in un unico ufficio con sede in Milano. Lo stesso assume la denominazione di osservatorio per le malattie delle piante di Milano.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° marzo 1975 l'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia è soppresso. Le province di Parma e Piacenza, già rientranti nella circoscrizione dell'osservatorio di Pavia sono inserite nella circoscrizione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna, sezione entomologia, mentre le province di Pavia e Cremona sono inserite nella circoscrizione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1975
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 39

(816)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Istituzione della sezione di manifattura di Lungro, aggregata alla manifattura tabacchi di Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Considerato che è in via di rapido esaurimento il giacimento salifero della miniera della Salina di Lungro;

Tenuta presente, in armonia con le necessità produttive dell'azienda, la convenienza di realizzare un opificio per la lavorazione dei tabacchi e la fabbricazione dei filtri per sigarette ubicato nella « zona industriale della Valle del Crati e della Piana di Sibari »;

Considerato che tale realizzazione assicurerà, altresì, l'occupazione del personale ora in forza alla Salina predetta incrementando l'impiego della mano d'opera locale, mediante un'attività sostitutiva, in corrispondenza alle direttive programmatiche per lo sviluppo dell'Italia meridionale e gli investimenti industriali nel Mezzogiorno;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di istituire, nell'interesse del servizio, la sezione di manifattura di Lungro, aggregata alla manifattura tabacchi di Cava dei Tirreni;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 18 marzo 1975;

Decreta:

E' istituita la sezione manifattura di Lungro, aggregata alla manifattura tabacchi di Cava dei Tirreni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1975
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 223

(680)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato consultivo in materia di ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento nonchè avverso le decisioni delle commissioni provinciali prese in base all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1975, con il quale si è provveduto alla costituzione, in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, di un comitato consultivo in materia di ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle commissioni provinciali, prese in base all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Vista la lettera n. 7343/AG/ag 03 b/25a in data 9 ottobre 1975 con la quale l'associazione sindacale Intersind ha comunicato di aver designato il dott. Paolo Morlino quale suo rappresentante effettivo in seno al comitato stesso in sostituzione del dott. Lorenzo Fenoglio;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Paolo Morlino è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, del comitato consultivo in materia di ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle commissioni provinciali prese in base all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in rappresentanza dell'associazione sindacale Intersind ed in sostituzione del dott. Lorenzo Fenoglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(756)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, della somma di lire 120 miliardi, portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nell'anno finanziario 1975, per gli interventi previsti per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974, che prevede lo stanziamento di L. 277,1 miliardi, di cui L. 157,1 miliardi iscritti al cap. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e L. 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 26 luglio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 30 luglio 1974 ha deliberato di ripartire per l'esercizio finanziario 1974 la somma di L. 232,1 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma) delle opere igienico-sanitarie e dell'agricoltura (zootecnia);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della popolazione, superficie, grado di disoccupazione, tasso migratorio e reddito regionale pro-capite, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni a statuto ordinario e speciale e provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 232,1 miliardi: Trento L. 2.177 milioni, Bolzano L. 2.469 milioni, Valle d'Aosta L. 3.113 milioni, Piemonte lire 10.248 milioni, Lombardia L. 15.539 milioni, Veneto L. 9.761 milioni, Friuli-Venezia Giulia L. 4.556 milioni, Liguria L. 5.263 milioni, Emilia-Romagna L. 9.819 milioni, Toscana L. 8.661 milioni, Umbria L. 4.878 milioni, Marche L. 5.700 milioni, Lazio L. 10.656 milioni, Abruzzo L. 10.738 milioni, Molise L. 7.836 milioni, Campania L. 29.688 milioni, Puglia L. 22.644 milioni, Basilicata L. 10.355 milioni, Calabria L. 16.807 milioni, Sicilia lire 27.928 milioni, Sardegna L. 13.264 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somma in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto che con il decreto del Ministro per il tesoro n. 177601, in corso di registrazione alla Corte dei conti è stata portata in aumento, nel cap. 7081 dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno 1974, esercizio finanziario 1975, la somma di L. 120 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Considerato che con decreto ministeriale 20 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 135, è stata ripartita, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 112,1 miliardi e che occorre procedere al conguaglio per la somma di L. 120 miliardi per l'avvenuta variazione in aumento;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di L. 120 miliardi, portato in aumento nel cap. 7081 dello stato di previsione di questo Ministero, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, per gli interventi previsti per l'anno 1974, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Trento	1.126.000.000
Bolzano	1.277.000.000
Valle d'Aosta	1.609.000.000
Piemonte	5.298.000.000
Lombardia	8.034.000.000
Veneto	5.047.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.356.000.000
Liguria	2.721.000.000
Emilia-Romagna	5.077.000.000
Toscana	4.478.000.000
Umbria	2.522.000.000
Marche	2.947.000.000
Lazio	5.509.000.000
Abruzzo	5.552.000.000
Molise	4.051.000.000
Campania	15.349.000.000
Puglia	11.707.000.000
Basilicata	5.354.000.000
Calabria	8.689.000.000
Sicilia	14.439.000.000
Sardegna	6.858.000.000
Totale	120.000.000.000

Art. 2.

La spesa di L. 120 miliardi, derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con proprio decreto 1° ottobre 1968, e modificato con successivi decreti 20 ottobre 1970, 12 ottobre 1972 e 18 febbraio 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 21 febbraio 1974 e 23 maggio 1975 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 31 marzo 1974 e 7 novembre 1975;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), in conformità al seguente testo:

« Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 48. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 47 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(540)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Modificazioni al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, concernente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in materia di ordinamento del credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, vengono sostituiti dai seguenti:

« Questi ultimi debbono:

a) richiedere all'istituto speciale, prima di concedere i prestiti e i mutui, le notizie risultanti dallo schedario circa le operazioni di credito agrario a favore dei nominativi e dei fondi cui la richiesta di finanziamento si riferisce;

b) comunicare all'istituto speciale, per elenchi, entro tre giorni dalla data di eseguimento, le operazioni di credito agrario effettuate nonché i successivi aggiornamenti delle operazioni stesse. Limitatamente ai prestiti agrari di esercizio, gli istituti concedenti sono esonerati dal segnalare, nei termini di cui sopra, i rimborsi conseguiti alle scadenze contrattuali, in quanto gli stessi si presumono regolarmente effettuati, qualora

agli schedari regionali non pervenga, entro trenta giorni dalla scadenza del prestito o delle singole rate di esso, segnalazione contraria da parte dell'istituto finanziatore.

Qualora un istituto autorizzato a compiere operazioni di credito agrario dia ad esse corso, senza aver chiesto preventivamente le dette notizie, o senza darne comunicazione all'istituto regionale, ovvero avendo avuto notizia dell'esistenza di prestiti e mutui per lo stesso scopo e per lo stesso fondo, conceda il finanziamento richiestogli in misura non consentita dalla esistenza dei prestiti e mutui predetti, l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario potrà, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, essere revocata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(543)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con proprio decreto 5 giugno 1968, e modificato con successivi decreti 13 novembre 1970, 24 giugno 1971, 16 novembre 1971 e 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 14 giugno 1974 e 1° luglio 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 10, punto 8) e 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità del seguente testo:

« Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per interventi alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti o funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 39. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(541)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 355;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Molini dott. Massimo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

D'Errico geom. capo Enrico, rappresentante del genio civile;

Marino dott. Manfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Raimondo dott. Pasquale, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lavalle Giuseppe, Arteritano Domenico, Ciaramella Gaetano, Piscitelli Mario, Paventi Filippo, Morettini Paolo e Brusciano rag. Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Alì dott.ssa Ada, Fidotti geom. Ermete, Trivisonno Francesco e Fede Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Fabio Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(403)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 10 marzo 1975, concernente l'utilizzazione degli apparecchi radioelettrici portatili di debole potenza.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del codice P.T., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1968) con il quale viene stabilita, all'art. 5, sezione IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, sulla utilizzazione degli apparecchi radioelettrici di debole potenza di tipo portatile, per gli scopi di cui all'art. 334 del codice P.T.;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di cui al citato decreto ministeriale 10 marzo 1975;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 23 ottobre 1974, il termine previsto dal decreto ministeriale 10 marzo 1975 è prorogato al 30 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948, e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961, 13 marzo 1964, 5 dicembre 1966, 5 febbraio 1970, 13 novembre 1970 e 12 marzo 1975;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in data 25 luglio 1975 in ordine alle modificazioni degli articoli 17, primo comma, 18, lettere *e*) e *m*), 24, primo comma, 28, lettera *g*), 32, lettera *d*), e 33, secondo comma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 30 ottobre 1975;

Decreta:

Si approvano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del decreto, le modificazioni degli articoli 17, primo comma, 18, lettere *e*) e *m*), 24, primo comma, 28, lettera *g*), 32, lettera *d*), e 33, secondo comma, dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Art. 17, primo comma. — Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre, in prima convocazione, l'intervento di almeno 11 membri. In seconda convocazione il consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno nove membri.

Art. 18. — Spetta al consiglio di amministrazione:

(*Omissis*).

e) provvedere, su proposta del direttore generale, al licenziamento del personale di cui alla precedente lettera *d*);

(*Omissis*).

m) stabilire i limiti di competenza del comitato esecutivo per gli acquisti, le permute e le vendite di immobili e deliberare gli acquisti, le permute e le vendite di immobili quando la spesa superi tali limiti; stabilire i limiti di competenza del comitato esecutivo e del direttore generale in materia di spese relative a lavori e forniture occorrenti per la costruzione, la trasformazione e manutenzione di immobili e di impianti, alle locazioni di immobili, agli acquisti di arredi ed attrezzature ed alla alienazione di materiali e manufatti.

Art. 24, primo comma. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal direttore generale e da cinque consiglieri di amministrazione dei quali tre scelti tra i sei consiglieri nominati su designazione dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 28. — Spetta al comitato esecutivo:

(*Omissis*).

g) deliberare, nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, gli acquisti, le permute e le vendite di immobili, nonchè le spese relative a lavori e forniture occorrenti per la costruzione, trasformazione e manutenzione di immobili e di impianti, alle locazioni di immobili, agli acquisti di arredi ed attrezzature ed alla alienazione di materiali e manufatti.

Art. 32, secondo comma. — Il direttore generale:

(*Omissis*).

d) autorizza le spese nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione. I poteri anzidetti, per quanto concerne le spese di cui al precedente art. 18, lettera *m*), possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati.

Are. 33, secondo comma. — In caso di assenza il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti, anche quale membro degli organi deliberanti della Banca, dai vice direttori generali con le modalità e nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal direttore generale e, nell'assenza dei vice direttori generali, dal direttore centrale avente maggiore anzianità nella nomina presente in sede.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(852)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 novembre 1965, recante norme per l'applicazione della agevolazione fiscale prevista dalle lettere M), N), O), P), S) e T) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1965, contenente norme per la concessione dell'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi impiegati in usi previsti dalle lettere *M*), *N*), *O*), e *P*) della tabella *A* allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, emanato ai sensi dell'art. 2, della legge 14 agosto 1974, n. 346, con il quale sono state aggiunte alla predetta tabella *A* le lettere *S*) e *T*), che prevedono l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine per i monoalchilati e polialchilati in miscela impiegati negli usi previsti dalle stesse lettere *S*) e *T*);

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1965 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« I sottoindicati prodotti, per essere ammessi all'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalle lettere *M*), punto 1), *N*), punto 1), *O*), punto 1), *P*), punto 3), *S*), punto 1) e *T*), punto 2), della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, quando sono destinati agli usi appresso specificati, devono essere denaturati come segue:

a) gli oli leggeri e le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi di cui alle citate lettere *M*) ed *N*) nonché le miscele di monoalchilati e di polialchilati, aventi le caratteristiche specificate nelle citate lettere *S*) e *T*), destinati ad essere impiegati come solventi e diluenti nella industria utilizzatrice e trasformatrice della gomma, nella preparazione di adesivi, mastici, stucchi, inchiostri, basi e diluenti per inchiostri, di prodotti antirombo, di protettivi od antiossidanti, di lucidi ed encaustici, di insetticidi, di battericidi, nell'impermeabilizzazione dei tessuti nonché per il lavaggio e lo sgrassaggio di superfici metalliche, con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 100 di betanaftolo, previamente disciolto in grammi 100 di acetone o metiletichetone, e di chilogrammi due di tricloroetilene, se trattasi di prodotto avente un punto finale di distillazione inferiore a 100°C, e di chilogrammi due di tetracloroetilene, se trattasi di prodotto avente un punto iniziale di distillazione uguale o superiore a 100°C;

b) gli estratti aromatici ed i prodotti di composizione simile, destinati ad essere impiegati come plastificanti nell'industria della gomma e delle materie plastiche, nonché per la preparazione di adesivi, mastici, stucchi, paste abrasive, inchiostri, prodotti antirombo, protettivi ed antiossidanti, di lucidi ed encaustici, nonché come oli da sformare, con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 200 di betanaftolo, previamente disciolto in grammi 500 di diisobutil-carbinolo o di butil-carbitolo o di alcool normal-butilico oppure in grammi 600 di ottandiolo (2.2 dimetil 1.3 esandiolo), e di chilogrammi due di di-n-butilftalato o di-isobutilftalato;

c) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, destinate ad essere impiegate negli usi di cui alla precedente lettera *b*), con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 100 di betanaftolo, previamente disciolto in grammi 250 diisobutil-carbinolo o di butil-carbitolo o di alcool normal-butilico oppure in grammi 300 di ottandiolo (2.2 dimetil 1.3 esandiolo), e di chilogrammi uno di di-n-butilftalato o di-isobutilftalato ».

Art. 2.

La lettera *a*) del terzo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 11 novembre 1965 è sostituita dalla seguente:

« *a*) impiegare i prodotti negli usi previsti dalle lettere *M*), punto 1), *N*), punto 1), *O*), punto 1), *P*), punti 2) e 3), *S*) punto 1) e *T*), punto 2), esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da utilizzare nell'industria tessile, della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, previa aggiunta di sostanze diverse da quelle specificate nello art. 1 del presente decreto o delle stesse sostanze, ma in percentuale diversa ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 11 novembre 1965 è sostituito dal seguente:

« Qualora, per ragioni tecniche o igienico-sanitarie, i prodotti destinati agli usi agevolati previsti dalle lettere *M*), punto 1), *N*), punto 1), *O*), punto 1), *P*), punti

2) e 3), *S*), punto 1) e *T*), punto 2), della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da impiegare nella industria tessile, devono essere utilizzati tal quali nelle industrie, negli opifici, officine o laboratori per l'estrazione di oli e grassi animali e vegetali, di essenze ovvero per la preparazione di sostanze chimiche pure e di prodotti farmaceutici, per lavaggi, sgrassaggi e smacchiatura oppure come isolanti o come solventi nei processi di polimerizzazione per la fabbricazione delle resine sintetiche o comunque senza essere incorporati in prodotti o merci destinati al commercio, gli interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

Art. 4.

L'impiego di colofonia o di resinato di calcio per le operazioni di adulterazione previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1965 è consentito fino ad esaurimento delle scorte di dette sostanze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli impianti autorizzati ad eseguire la predetta adulterazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana, in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G.B.C. italiana, in Cinisello Balsamo, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 6.331.720 di cui al mod. *B*-Import n. 4228155 rilasciato in data 4 marzo 1974 dal Credito artigiano di Milano per l'importazione di apparecchiature ricetrasmittenti di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 20 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di settantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 981039 del 13 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni delle ditte non sono suffragate da alcun elemento probatorio circa il ritardo nell'importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana, in Cinisello Balsamo, mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di Yen 6.331.720 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(926)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Meliconi Loris, in Cadriano di Granarolo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Meliconi Loris di Cadriano di Granarolo, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 109.158,99 di cui al mod. *B*-Import n. 4218832 rilasciato in data 17 giugno 1975 dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna per l'importazione di lamierino di ferro di origine Giappone e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bologna il 7 agosto 1975 per l'importo parziale di D.M. 81.950,26 e il 18 settembre 1975 per la differenza di D.M. 27.208,73, con ritardi, quindi, rispettivamente di giorni ventuno e giorni sessantatre rispetto al termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 133378 del 22 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 settembre 1975 a giustificazione dei ritardi, nello sdoganamento delle due partite, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità alla ditta medesima della ritardata importazione della prima partita di D.M. 81.950,26, in quanto il tardivo adempimento relativamente a tale partita è stato determinato dalla volontà della ditta stessa ispirata a motivazioni di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Meliconi Loris di Cadriano di Granarolo, mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % dell'importo parziale di D.M. 81.950,26 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(934)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fiat S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fiat S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 161.722,28 di cui al mod. *B*-Import n. 3942206 rilasciato in data 1° marzo 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di lingotti di rame di origine e provenienza Cile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 9 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di trentanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per Lgs. 1.490,06; per la differenza di Lgs. 160.232,22 l'importazione è avvenuta entro i termini di validità;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810160 del 12 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta non sono suffragate da alcun elemento in atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fiat S.p.a., in Torino,

mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di Lgs. 1.490,06 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(927)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sudsider S.p.a. di Bari, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 122.764.466 e Lit. 57.767.079 di cui ai modelli *B*-Import numeri 2944244 e 3320107 rilasciati in data 28 luglio 1972 e 1° marzo 1973 dal Banco di Roma, in Bari, per l'importazione di coils di origine e provenienza Germania occidentale e Austria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bari il 22 agosto 1973 e 15 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di dieci mesi e nove mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 091080 del 21 febbraio 1975 e precedente unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto giustificata con argomentazioni generiche riferite a numerose operazioni di importazione dalla stessa società effettuate oltre i termini consentiti con ritardi varianti da tredici giorni ad oltre due anni e due mesi, e che non trova agli atti riscontro probatorio specifico per la singola operazione di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a. di Bari, mediante fidejussione del Banco di Roma, in Bari, nella misura del 5 % di Lit. 122.764.466 e Lit. 57.767.079 di cui ai modelli *B*-Import sopra indicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(931)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 113.908, di cui al mod. *B*-Import n. 2311400 rilasciato in data 24 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di ananas allo sciroppo di origine e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 30 agosto e 24 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di sette-trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione **per F.F.** 33.420,82; mentre la differenza di F.F. 80.454 è stata importata entro i normali termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 494409 del 10 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 agosto 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà derivanti dal ciclo stagionale del prodotto che impone la precostituzione di scorte e pertanto con argomentazioni di natura commerciale; appare irrilevante, inoltre, ai fini dello sdoganamento tardivo, il ritardato rilascio dei certificati d'analisi del prodotto, che infatti sono stati emessi successivamente all'avvenuto sdoganamento di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di F.F. 33.420,82 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(924)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cesare Magnelli, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale **26 ottobre** 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cesare Magnelli, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 10.769,68 di cui al mod. *B*-Import n. 3941148 rilasciato in data 2 settembre 1974 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di 125 sacchi di caffè di origine e provenienza Uganda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 10 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 302420 del 15 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 18 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il mancato arrivo della nave entro i termini previsti non risulta documentato, come pure non sono giustificati i motivi per l'ulteriore ritardo dello sdoganamento riferentesi al periodo di tempo intervenuto tra l'arrivo della nave stessa e la definitiva importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cesare Magnelli, in Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di $ USA 10.769,68 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(899)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audio Consultants S.p.a., in Modena.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Audio Consultants S.p.a. di Modena, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 22.850 di cui al mod. *B*-Import n. 4608477 rilasciato in data 9 maggio 1974 dalla Banca commerciale italiana, in Roma, per l'importazione di una partita di amplificatori e diffusori di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Modena il 13 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di centocinquantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/18581 del 22 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi ad impegni finanziari di non specificata natura che non hanno permesso alla medesima di effettuare il deposito previsto del 50 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audio Consultants S.p.a. di Modena, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, in Roma, nella misura del 5 % di $ USA 22.850 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(936)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Calzaturificio Pellegrini & C. S.a.s., in Fucecchio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Calzaturificio Pellegrini & C. S.a.s., in Fucecchio (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 8.880.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3644741 rilasciato in data 1° ottobre 1973 dalla Cassa di risparmio di S. Miniato per l'importazione di pelli suine conciate di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 14 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/05390 del 12 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata (trasbordo su chiatte della merce) non sono assistite da elementi probanti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Calzaturificio Pellegrini & C. S.a.s., in Fucecchio (Firenze), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato nella misura del 5% di Yen 8.880.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(925)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visti i decreti interministeriali 24 giugno 1972, 30 maggio 1974, 20 giugno 1974 e 6 luglio 1974, con i quali è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli stabilimenti della S.p.a. Industrie A. Zanussi, con sede in Pordenone;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare, limitatamente agli stabilimenti di Porcia (Pordenone), Conegliano-Susegana (Treviso), Forlì, Scandicci (Firenze) e Solaro (Milano), delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano la estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Industrie A. Zanussi, con sede in Pordenone, stabilimenti di Porcia (Pordenone), Conegliano-Susegana (Treviso), Forlì, Scandicci (Firenze) e Solaro (Milano), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.A.R.C.A. - Fiduciaria ambrosiana di revisione e consulenza aziendale S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1976.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia:

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, è modificato come segue:

« Il termine di utilizzo di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, è fissato al quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge ».

Art. 2.

Il termine di utilizzazione dei conti di cui al precedente articolo in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale è fissato all'11 febbraio 1976.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1976.

Istituzione di « conti in valute emigrati ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1974 e 4 febbraio 1976, riguardanti le norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una disciplina normativa particolare per le rimesse in valuta inviate da residenti emigrati all'estero;

Decreta:

Art. 1.

I residenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, i quali rivestono la qualità di « emigrati » all'estero, possono essere titolari di conti in valuta, in deroga all'obbligo dell'offerta in cessione prevista dal richiamato decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successivi.

Art. 2.

Le valute accreditabili in detti conti sono quelle indicate all'art. 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 21 marzo 1974.

Art. 3.

Le modalità relative all'accensione, l'utilizzo e l'estinzione di conti in valuta « emigrati » di cui al precedente art. 1 saranno precisate con disposizioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata al 31 dicembre 1976 ed il dott. Luigi Brigati viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 6 maggio 1970.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1975, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Gennaro Rivieccio a vice commissario governativo.

(1087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1976 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le modifiche degli articoli 18, 20, 21 e 22 dello statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma, deliberate dal consiglio nazionale della Confederazione, nella riunione del 13 febbraio 1975.

(1150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo

Con decreto ministeriale 12 settembre 1975, n. 853, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 32, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 7 maggio 1977.

(1037)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 29 luglio 1975, n. 614/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto emerso in sponda destra del fiume Magra del comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 425 (ex 343/*b*), della superficie di mq 330 ed indicati negli schizzi planimetrici del 20 maggio 1972 in scala 1:2000 con allegata dimostrazione rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; schizzi planimetrici con allegata dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1041)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sorbolo

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 670/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già sede arginale e alveo canale del torrente Enza in località Casaltone del comune di Sorbolo (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappali 83/*a* (mq 310); 83/*b* (mq 165); 83/*c* (mq 155); 83/*d* mq 155); 100 (mq 50) e 99 (mq 90), della superficie complessiva di mq 925 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 maggio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1039)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1977)	214	Cassa di risparmio di Alessandria. *Annotazione*: proviene dall'iscrizione B.T.N. 5 % (1968) n. 2980 e, come quella, è ipotecata per cauzione dovuta dalla cassa titolare a garanzia della gestione della ricevitoria e Cassa provinciale di Alessandria per il periodo 1954-73. La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia e di tutti gli altri enti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del testo unico sulle imposte dirette, decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per l'anno 1974 e per il periodo 1975-83.	32.000.000

(1196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Media dei titoli del 2 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935	96,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,625
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,675
» poliennali 7 % 1978	96 —
» » 9 % 1979	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione della compagnia portuale « E. Toti », in Roma

Con decreto della direzione marittima di Civitavecchia 15 ottobre 1975, n. 27/1975, è stata soppressa, a decorrere dalla predetta data, la compagnia portuale « E. Toti », in Roma.

(1042)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone

Con deliberazione della giunta regionale 25 novembre 1975, n. 921, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cesano Boscone (Milano) adottata con deliberazione consiliare 25 febbraio 1974, n. 39, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(818)

Approvazione del piano di zona del comune di Revere

Con deliberazione della giunta regionale 11 novembre 1975, n. 780, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Revere (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(819)

Approvazione del piano di zona del comune di Canzo

Con deliberazione della giunta regionale 11 novembre 1975, n. 778, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Canzo (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(820)

Approvazione del piano di zona del comune di Marone

Con deliberazione della giunta regionale 25 novembre 1975, n. 922, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Marone (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(821)

Approvazione del piano di zona del comune di Zandobbio

Con deliberazione della giunta regionale 11 novembre 1975, n. 779, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Zandobbio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(822)

Approvazione del piano di zona del comune di Flero

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 255, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Flero (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(823)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di sei società cooperative

Con delibera della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Coop. Frutticoltori di Tapogliano - a. r.l. », in Tapogliano (Udine);

2) « Coop. edil. S. Domenico - a r.l. », in Udine;

3) « Primavera - a r.l. », in Pordenone;

4) « Coop. edil. Silp 1 - a r.l. », in Pordenone;

5) « Verdi - Soc. coop. edil. a r.l. », in Pordenone;

6) « Coop. S. Giorgio - a r.l. », in Pordenone.

(1151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di assistente sociale di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo servizio sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di assistente sociale di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo servizio sociale), ripartiti come segue:

Regioni		Numero dei posti
Abruzzo		1
Teramo	1	
Basilicata		2
Matera	1	
Potenza	1	
Calabria		9
Catanzaro	3	
Cosenza	4	
Reggio Calabria	2	
Campania		13
Avellino	1	
Benevento	2	
Caserta	4	
Napoli	1	
Salerno	5	
Friuli-Venezia Giulia		2
Pordenone	1	
Udine	1	
Lazio		1
Frosinone	1	
Liguria		2
Genova	1	
La Spezia	1	
Lombardia		10
Bergamo	2	
Brescia	4	
Como	2	
Varese	2	
Piemonte		6
Aosta	1	
Cuneo	2	
Torino	3	
Puglia		12
Bari	3	
Brindisi	5	
Foggia	2	
Lecce	2	
Sardegna		1
Oristano	1	
Sicilia		10
Agrigento	2	
Messina	2	
Ragusa	1	
Siracusa	2	
Trapani	3	
Toscana		3
Carrara	2	
Firenze	1	
Trentino-Alto Adige		2
Bolzano	1	
Trento	1	
Umbria		2
Terni	2	
Veneto		9
Belluno	1	
Padova	1	
Rovigo	1	
Treviso	1	
Venezia	2	
Vicenza	1	
Verona	2	
Totale posti		85

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre regioni saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà la esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del presente bando, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salvo, per quest'ultimo limite, le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite di età per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'ente;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

g) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale con corso triennale.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal comitato esecutivo dello ente.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo (allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.A.O.L.I. - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate inviate in tempo utile purchè spedite entro il suddetto termine; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno precisare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo hi rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola di servizio sociale con corso triennale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono;

n) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

o) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabile all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dei concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 5.

Prova di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno gli esami.

Gli stessi consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B* al presente bando.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame scritto.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto. Non sono ammessi equivalenti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale impiegatizio dell'ente e quelle di cui all'allegato *C* del presente bando.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza di nomina:

A) *per la precedenza*:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) *per la preferenza*:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi per lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed epuiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestata servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare, data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

23) dipendenti dell'ente: dichiarazione del candidato, vistato dal capo dell'ufficio cui appartiene, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita attualmente.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Gli aspiranti in servizio presso l'ente sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso dell'amministrazione, purchè ne diano comunicazione entro il termine sopra indicato.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 1, una graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso, secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

Le graduatorie di merito saranno approvate con deliberazione del comitato esecutivo dell'ente, il quale, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza presentati dai candidati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

4) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo di sei mesi con la qualifica di assistente sociale di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quello vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il Presidente

ALLEGATO *A*

RACCOMANDATA R.R.

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di assistente sociale di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo servizio sociale.

Il sottoscritto . . . (cognome e nome a carattere stampatello) nato a . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . . n. . . (se dipendente dell'ente indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di servizio), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a ottantacinque posti di assistente sociale di 3ª classe, categoria di concetto - ruolo servizio sociale, per i posti relativi alla regione . . . . (indicare solamente la regione per cui si intende concorrere).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . presso . . . .;

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professione conseguito il . . . . presso la scuola di servizio sociale . . . . . attualmente con corso triennale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

e) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario dichiarare i carichi pendenti e le condanne penali eventualmente riportate, anche se siano stati concessi amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . .
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVE SCRITTE

1) Servizio sociale (nell'ambito del programma indicato per la prova orale).

2) Elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale (nell'ambito del programma indicato per la prova orale).

B) PROVA ORALE

Servizio sociale:

I bisogni sociali e l'intervento sociale.

Principi e metodi di servizio sociale nel settore dei servizi sociali, secondo gli orientamenti attuali e gli indirizzi di riforma.

L'intervento del servizio sociale: nei confronti dei minori in stato di abbandono e con problemi di carattere sociale; nei confronti del nucleo familiare e delle istituzioni educativo-assistenziali (scuola, comunità educativa, ecc.).

Interventi e problemi di servizio sociale nel settore degli affidamenti educativi e delle adozioni.

Il lavoro interprofessionale nell'intervento sociale.

Diritto del lavoro e legislazione sociale:

Nozioni e fonti del diritto del lavoro.

Il contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro.

L'evoluzione del sistema previdenziale-assistenziale; la sicurezza sociale. I principi costituzionali e la loro attuazione.

L'assicurazione sociale in generale; differenze tra assicurazione sociale e assicurazione privata.

Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale: l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la tubercolosi e le malattie; l'assicurazione contro la disoccupazione.

Gli assegni familiari.

Forme integrative e complementari di sicurezza sociale: assistenza a varie categorie di lavoratori; la tutela della maternità e dell'infanzia.

La formazione professionale e l'apprendistato.

Elementi di psico-pedagogia:

Elementi essenziali di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi inerenti al processo di adattamento e disadattamento familiare e minorile con particolare riferimento allo stato di orfanilità.

Il ruolo della famiglia e dell'ambiente nel processo della socializzazione.

I principi della educazione e gli attuali orientamenti nella psico-pedagogia.

Nozioni di diritto pubblico:

La Costituzione: principi fondamentali - diritti e doveri dei cittadini - organi costituzionali dello Stato, funzione esecutiva, giurisdizionale e legislativa.

Linee generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato.

Gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego. Responsabilità nel diritto amministrativo con particolare riguardo alla responsabilità dell'impiegato pubblico verso la pubblica amministrazione e verso terzi.

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia:

Cenni sulla persona fisica, la capacità giuridica, la capacità di agire, i diritti della personalità.
Parentela e affinità.
Domicilio e residenza.
Assenza: concetto, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta.
Emancipazione, interdizione, inabilitazione.
Riforma del diritto di famiglia: principali modifiche introdotte.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Affiliazione e affidamento.
Adozione ordinaria e speciale.
La tutela dei minori.

L'E.N.A.O.L.I.:

Finalità e legislazione.
Organizzazione.
Presentazioni assistenziali dell'ente: impostazione e sviluppo.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(1158)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico;
Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;
Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 271, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

	Numero dei posti
Valle d'Aosta	2
Trentino-Alto Adige	12
Friuli-Venezia Giulia	36
Piemonte	38
Lombardia	115
Veneto	35
Liguria	34
Emilia-Romagna	48
Toscana	15

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della Regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data d'immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale — Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'articolo 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel comma secondo dell'art. 1 del presente bando). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede, tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*), e *d*), dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

prova scritta: svolgimento di un tema di cultura generale;

prova pratica: saggio di dattilografia e su macchine calcolatrici;

colloquio su nozioni di:

costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà il giorno 4 maggio 1976, alle ore otto, ed avrà luogo presso le seguenti sedi estrazionali:

Torino: presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24;

Genova:

a) presso il liceo classico « Andrea Doria », via Diaz n. 8, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;*

b) presso il palazzo ducale, piazza de Ferrari (aule ex corte d'assise), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *N, O, P, Q, R, S;*

c) presso l'Università degli studi, facoltà di medicina e chirurgia, via De Toni, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *T, U, V, W, X, Y, Z;*

Milano:

a) presso l'Università statale, facoltà scientifiche, via Celoria n. 20, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E;*

b) presso l'Università statale, via Festa del Perdono n. 7, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

Venezia:

a) presso la chiesa di S. Lorenzo, campo di S. Lorenzo, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;*

b) presso l'Università degli studi « Cà Foscari », Dorsoduro n. 3246, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *L, M, N, O, P, Q, R;*

c) presso la sala esami dell'intendenza di finanza campo Sant'Angelo n. 3538, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

Firenze:

a) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H;*

b) presso l'aula dei congressi del centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *I, J, K, L, M, N, O, P, Q;*

c) presso il C.O.N.I. - Servizio totocalcio, viale Matteotti n. 15, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *R, S, T;*

d) presso l'istituto pontificio Missioni estere, via Cosimo il Vecchio n. 26, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *U, V, W, X, Y, Z.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esami diversa da quella indicata nella domanda, sempre nell'ambito delle altre intendenze di finanza sedi estrazionali, qualora i locali indicati al primo comma del presente articolo risultino non sufficientemente capienti o per altri particolari motivi.

L'amministrazione, altresì, potrà variare la data degli esami stessi per motivi di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati aiuto ricevitori nel ruolo del personale del lotto, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 378

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di . . . . . .

(1) . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(1238)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco degli aiuti di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 28 aprile 1970, con cui il dott. Mantia Mario, nato a Erice il 25 gennaio 1932, chiede l'inclusione nell'elenco degli aiuti di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1972, concernente l'elenco degli aiuti di urologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 1° dicembre 1972, al cui numero 134 risulta incluso il nominativo del dott. Mantia Maria, nato a Erice il 25 gennaio 1932;

Accertato che, per errore materiale di trascrizione al dottor Mantia è stato attribuito il nome « Maria »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

Decreta:

Al n. 134 dell'elenco degli aiuti di urologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 13 novembre 1972, leggasi « Mantia *Mario* » anzichè « Mantia *Maria* ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1154)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « circuitista installatore e riparatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 361, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettricista « circuitista installatore e riparatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1006)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di conduttore di mezzi speciali « di sollevamento, trasporto e carico, ecc. » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 360, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di conduttore di mezzi speciali « di sollevamento, trasporto e carico, ecc. » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1007)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cento posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cuoco » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 224, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cento posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cuoco » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(1008)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1975, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Zirilli dott. Mario Giovanni, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Sciavicco dott. Oreste Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Caruso dott. Carmelo, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « A. Ruiz » di Roma;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche in quiescenza.

Il dott. Cono Giuseppe Federico, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1976
Registro n. 1 Interno, foglio n. 4

(719)

OSPEDALE TISIOLOGICO « G. FRACASTORO » DI VERONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tisiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 27 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Verona, via A. Berardi, 51, località Chievo.

(1387)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESÙ » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente pediatra;

un posto di assistente chirurgo plastico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma, piazza S. Onofrio, 4 - tel. 657451-2-3-4-5.

(1245)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 dicembre 1975, n. 215, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di pediatria,

indetti con deliberazione 19 luglio 1975, n. 107.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano) - tel. 84213.

(1354)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 novembre 1975, n. 771 e 4 dicembre 1975, n. 812, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di tisiologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(1250)

OSPEDALE «D. FILOMUSI» DI TOCCO CASAURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 30 ottobre 1975, numeri 658, 659 e 660, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tocco Casauria (Pescara) - tel. 880503-880287/8.

(1251)

OSPEDALE «CONIUGI E. E T. PACCINI» DI ALASSIO

Concorso ad un posto di assistente neuropsichiatra

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 novembre 1975, n. 168, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neuropsichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alassio (Savona).

(1247)

OSPEDALE «ANNUNZIATA» DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(1248)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 dicembre 1975, n. 368, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri, via D. Oliva, 22 - tel. 471292.

(1246)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiavenna (Sondrio) - tel. 32666-7-8-9.

(1254)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. 12.

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, alla S.I.P. di alcuni immobili facenti parte del patrimonio regionale, siti in comune di Bressanone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 16 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, alla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede in Torino, delle particelle edificiali 607 di mq. 1888 e 817 di mq. 569 in P.T. 484/II C.C. di Bressanone, al prezzo a corpo di lire 98 milioni.

All'approvazione del relativo contratto si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 dicembre 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. 13.

Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 16 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 450 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 50 milioni si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 dicembre 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

(799)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 14.

Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 65 *del 29 dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti, elencati nella annessa tariffa, costituiscono oggetto delle tasse regionali sulle concessioni non governative nella misura prevista dalla tariffa stessa.

Art. 2.
Soprattasse provinciali

Le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di sovrimporre con legge alle tasse regionali, di cui al precedente articolo, fino al limite del cento per cento della misura stabilita nella tariffa suddetta.

La disciplina prevista dagli articoli seguenti per le tasse regionali si applica anche per le soprattasse provinciali.

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle soprattasse provinciali sono mensilmente accreditati dal tesoriere regionale alle province medesime.

Art. 3.
Riscossione

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono nuovamente posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti con validità superiore all'anno sono soggetti ad una tassa annuale, da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 4.
Modalità di pagamento

Le tasse si corrispondono mediante versamento dell'importo stabilito su apposito conto corrente postale, intestato alla tesoreria regionale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni e dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.
Prenotazione a debito

Le tasse per gli atti, occorrenti nei procedimenti amministrativi e giudiziari, interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni ad essa parificate per legge nei rapporti tributari, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art. 6.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse, di cui all'art. 8, si applicano le disposizioni del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.
Effetti del mancato o ritardato pagamento

Gli atti soggetti a tassa non sono efficaci, sino a quando questa non sia stata pagata.

Art. 8.
Sanzioni

Chi esercita una attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni non governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incor-

re, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio, ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni non governative, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse regionali annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 9.
Accertamento delle infrazioni, applicazione delle sanzioni e definizione delle controversie

Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge statale 7 gennaio 1929, n. 4.

Le competenze, che tali disposizioni attribuiscono ai seguenti organi ed uffici statali, sono esercitate dagli organi ed uffici regionali a fianco indicati:

Ministero per le finanze: giunta regionale;

intendente di finanza, intendenza di finanza e capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilità: capo dell'ispettorato generale delle finanze e patrimonio.

Art. 10.
Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli organi di polizia di cui al capo II del titolo II della legge statale 7 gennaio 1929, n. 4, agli impiegati addetti all'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio. Essi acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali, e rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione regionale, la loro qualità è fatta constare a mezzo d'una speciale tessera di riconoscimento.

Art. 11.
Ricorsi amministrativi

Le controversie inerenti all'applicazione delle tasse e delle relative soprattasse, di cui all'art. 8, sono decise in via amministrativa dal capo dell'ispettorato generale delle finanze e patrimonio con provvedimento motivato, avverso il quale è dato ricorso alla giunta regionale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento stesso.

Il ricorso deve essere presentato tramite l'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso s'intende respinto.

Contro la decisione della giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso in revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti, rispettivamente, dalla comunicazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere, per gravi motivi, l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art 12.
Azione giudiziaria

Avverso le decisioni, di cui al precedente articolo, della giunta regionale, è esperibile azione giudiziaria nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della decisione, o dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, nel caso in cui nel predetto termine non sia stata notificata la decisione stessa.

Art. 13.
Decadenze e rimborsi

L'amministrazione regionale può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dello atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni non governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 14.
Validità degli atti di altra autorità

L'atto amministrativo, rilasciato da autorità diversa da quella avente competenze sul territorio regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, spiega i suoi effetti, ai sensi di legge, nel territorio regionale senza che per lo stesso sia corrisposta la tassa stabilita dalla presente legge.

Norme transitorie

Art. 15.

Coloro i quali, in occasione del rilascio, del rinnovo, del visto o della vidimazione di un atto o per la validità pluriennale di un atto oggetto della presente legge, hanno corrisposto all'erario dello Stato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 o dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e loro modificazioni, sono esonerati dal rinnovare per il medesimo periodo di tempo il pagamento della tassa di concessione regionale.

Art. 16.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici regionali rimasti alle dipendenze operative dell'ente, all'ispettorato generale delle finanze e patrimonio spettano, in aggiunta alle competenze di cui all'art. 13 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, anche tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge in materia di tasse regionali sulle concessioni non governative.

Art. 17.
Entrata in vigore

La presente legge entrerà in vigore alla data del 1° gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 dicembre 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(*Omissis*).

(809)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760320)